



Treviso, 30 dicembre 2025

OGGETTO: Elezioni Presidente della Provincia di Treviso 2026 - Normativa vigente e modalità di presentazione delle candidature

Ai Sig.ri SINDACI

Ai Sig.ri CONSIGLIERI COMUNALI

dei Comuni della Provincia di Treviso

1

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 220 del 11 dicembre 2025, con il quale è stata indetta per il giorno domenica 1 febbraio 2026 l'elezione del Presidente della Provincia di Treviso;

VISTO, per l'elezione del Presidente della Provincia, l'art. 1, comma 61, della Legge 56/2014 che prevede che l'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto e che le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Ufficio Elettorale n. 1/2025, n. 2/2025 e n. 3/2025 del 30 dicembre 2025 pubblicate nel sito istituzionale della Provincia di Treviso;

DATO ATTO che il numero degli aventi diritto al voto è pari a **1.330**;

VISTI:

- a) La Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni;
- b) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 "Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale"
- c) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 2014 di recepimento delle modifiche apportate al procedimento elettorale a seguito della conversione del D.L. 90/2014 con L. 114/2014;
- d) il Regolamento Provinciale "Modalità di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Treviso", approvato con deliberazione n. 199/58117 in data 8 giugno 2015;

SI INFORMANO

i Sig.ri SINDACI e CONSIGLIERI COMUNALI sulle modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia.



- 1) Possono essere candidati come **Presidente** della Provincia i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia in carica al momento della presentazione della candidatura; Al riguardo va segnalato che il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) che “Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026”; conseguentemente non è applicabile la norma che limita l'eleggibilità a Presidente della Provincia ai Sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
- 2) il numero delle sottoscrizioni per le candidature alla carica di Presidente della Provincia, **deve essere non inferiore a n. 200** (aventi diritto al voto);
- 3) le sottoscrizioni delle liste devono essere autenticate con le modalità descritte nell'allegato 1;
- 4) i candidati alla carica di Presidente non possono sottoscrivere la propria candidatura né quella di altri candidati alla medesima carica;
- 5) le candidature alla carica di Presidente della Provincia possono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale, costituito presso la sede della Provincia di Treviso, via Cal di Breda, 116, edificio n. 1, piano primo, sala Giunta, **nei giorni domenica 11 gennaio 2026 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e lunedì 12 gennaio 2026 dalle ore 8.00 alle ore 12.00**;
- 6) le **candidature alla carica di Presidente della Provincia** possono essere presentate dai candidati o da soggetto delegato (come previsto dalla modulistica), corredate dalle sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge e dalla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato e autenticata;
- 7) le **firme** possono essere autenticate anche presso l'ufficio elettorale della Provincia;
- 8) i **delegati alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente** possono essere al massimo due per lista, uno effettivo e uno supplente, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della Provincia, incaricati di ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione delle candidature, di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione di tali delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai candidati che potranno svolgere direttamente le suddette attività dei delegati;
- 9) Non è previsto alcun quorum di votanti per la validità delle elezioni e non è prevista alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione;
- 10) Gli eventuali rappresentanti di lista possono essere nominati fino al giorno delle elezioni e possono essere scelti anche fuori dal corpo elettorale purché siano in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente del seggio la tessera elettorale;



- 11) Per il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali, non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica;
- 12) Trovano applicazione le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità e che, nei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 60 del D. Lgs. 267/2000, la causa va rimossa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (11 gennaio 2026);
- 13) La modulistica per la presentazione delle candidature è pubblicata nell'apposita sezione "Elezioni" del sito istituzionale della Provincia.

Si invitano cortesemente le segreterie dei Comuni della Provincia ad inviare tempestivamente copia della presente comunicazione ai Sindaci e ai Consiglieri Comunali.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile dell'Ufficio Elettorale
avv. Carlo Rapicavoli
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)*



Allegato 1

OGGETTO: Autenticazione sottoscrizioni candidature e liste

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio.

La **Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'articolo 14 comma 1** recita:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai [...] i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Si precisa che:

- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal sindaco possono autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità);
- I soggetti autorizzati ad autenticare NON possono autenticare le proprie sottoscrizioni.
- I consiglieri comunali possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni;
- Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali uscenti possono autenticare le firme in tutto il territorio provinciale.
- L'autenticazione consiste nell'attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore, quindi è necessario che la firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale che ne esegue l'autenticazione.

Deliberazione dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Treviso n. 2/2025

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso

Tel +39 0422 656683

P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

www.provincia.treviso.it - direttoregenerale@provincia.treviso.it

P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it